



10998/09

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Udienza pubblica in
data 28/4/2009

OGGETTO
Impugnazione di lodo arbi-
trale

R.G.N.977/2007 e
4656/2007
cron. 10998
Rep. 3440

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Carbone	Primo Presidente
dott. Paolo Vittoria	Presidente di sezione
dott. Roberto Preden	Presidente di sezione
dott. Antonio Merone	Consigliere
dott. Francesco Fioretti	Consigliere
dott. Mario Finocchiaro	Consigliere
dott. Lucio Mazziotti di Celso	Consigliere
dott. Umberto Goldoni	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ministero degli Affari Esteri, domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale
dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende

- ricorrente -

Contro

2009
495

Agriconsulting s.p.a., domiciliata in Roma, via degli Scipioni 267, presso l'avv. S.Pugliese, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. L.Grisostomi Travaglini, come da mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale

- controricorrente e ricorrente incidentale -

Contro

Federici Sterling s.p.a. in amministrazione straordinaria

- intimato -

Contro

S.C.I. s.r.l.

- intimato -


avverso

la sentenza n. 2566/2006 della Corte d'appello di Roma, depositata il 30 maggio 2006

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. G.Albenzio per il ricorrente principale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e avv. L. Grisostomi Travaglini per la ricorrente incidentale, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e in subordine per l'accoglimento di quello incidentale.



Udite le conclusioni del P.M., dr. V.Nardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero degli Affari Esteri avverso il lodo arbitrale che lo aveva condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'ingiustificata protrazione dell'adempimento di un contratto di appalto stipulato il 31 luglio 1986 con l'associazione temporanea di imprese tra la mandataria Ing. Fortunato Federici s.p.a. e le mandanti Sacco s.r.l. e Agriconsulting s.p.a., per l'esecuzione di opere e la prestazione di servizi in Sierra Leone, nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo disciplinata dalla legge n. 73 del 1985.

Disattesa un'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Federici Sterling s.p.a., succeduta alla Ing. Fortunato Federici s.p.a., i giudici del merito hanno ritenuto impugnabile solo per errores in procedendo il lodo arbitrale, attesa l'espressa rinuncia preventiva delle parti nella clausola compromissoria,



e quindi inammissibili tutti i motivi d'impugnazione proposti dal Ministero degli Affari Esteri.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione il Ministero degli Affari Esteri e propone quattro motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Agriconsulting s.p.a., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria. Non hanno spiegato difese invece gli altri intimati.

Motivi della decisione

1. Dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza va disposta la riunione in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Ma conviene comunque esaminare in via preliminare il ricorso principale, anche perché il ricorso incidentale, essendo condizionato, potrebbe risultare assorbito dalla pronuncia sul principale.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione o falsa applicazione degli art. 829 c.p.c., 45 e 51 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063. Sostiene che al contratto controverso, in quanto relativo a lavori pubblici, era applicabile il Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, peraltro espressamente richiamato. Sicché erano nulle le pattuizioni relative alla composizione del collegio arbitrale e alle modalità di designazione



degli arbitri, in quanto contrastanti con l'art. 45 del capitolato; e incompetente il collegio arbitrale così costituito.

La corte d'appello ha dichiarato inammissibile questa censura, perché non relativa a un error in procedendo. Ma è comunque deducibile la questione pregiudiziale della validità della clausola compromissoria quanto a composizione e nomina del collegio arbitrale; e comunque l'art. 51 del capitolato prevede l'impugnabilità piena del lodo, con disposizione inderogabile che rende invalida la clausola di inoppugnabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce in via subordinata violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c. e dell'art. 51 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato inammissibile, perché non attinente al rito, l'eccezione di infondatezza di qualsiasi pretesa delle imprese appaltatrici in mancanza di collaudo delle opere, mentre per le ragioni indicate nel primo motivo il lodo era pienamente impugnabile anche per errores in iudicando.

Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce in via ulteriormente subordinata il difetto di giurisdizione.



zione del giudice ordinario in ordine alla revisione dei prezzi pretesa dalle imprese appaltatrici e lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente dichiarato inammissibile l'eccezione, ritenendo che non attenesse al rito.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce in via ulteriormente subordinata violazione o falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c. e dell'art. 51 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato inammissibile, perché non attinente al rito, un'eccezione relativa ai criteri di calcolo degli interessi sui crediti vantati dalle imprese appaltatrici, mentre per le ragioni indicate nel primo motivo il lodo era pienamente impugnabile anche per erroes in iudicando.

3. Il ricorso è infondato.


Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, i contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perché la cooperazione allo sviluppo non è compito



della pubblica amministrazione, ma risponde a esigenze di politica internazionale. Sicché non è applicabile a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espresso richiamo nell'esercizio della loro autonomia negoziale (Cass., sez. I, 14 settembre 2004, n. 18460, m. 577058, Cass., sez. I, 29 aprile 2004, n. 8206, m. 572436).

Nel caso in esame il ministero ricorrente sostiene che il capitolato generale delle opere pubbliche era stato comunque richiamato nel contratto d'appalto controverso, con la conseguenza di rendere invalida la clausola contrattuale che disciplinava in modo difforme dall'art. 45 dello stesso capitolato la composizione del collegio arbitrale e le modalità di designazione degli arbitri.

Tuttavia, una volta escluso che il capitolato sia applicabile per legge, il ricorso pone in realtà un problema di interpretazione del contratto e della clausola compromissoria, da risolvere in particolare secondo i principi di coordinamento e conservazione delle diverse clausole, enunciati negli art. 1363 e 1367 c.c.



E' vero che la questione, come sostiene il ricorrente, potrebbe comunque essere ritenuta riconducibile all'art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c., in quanto attinente alla validità del compromesso, e quindi esaminabile dal giudice del merito (Cass., sez. I, 28 marzo 2007, n. 7649, m. 596475), che peraltro l'ha affrontata e risolta, quando ha escluso la prevalenza del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063. Ma la decisione assunta al riguardo dal giudice del merito sarebbe censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o per violazione dei canoni legali di interpretazione (Cass., sez. I, 1 febbraio 1999, n. 833, m. 522805, Cass., sez. I, 22 settembre 2000, n. 12550, m. 540381), censure non dedotte dal ministero ricorrente, che si limita a presupporre apoditticamente la prevalenza su tutte le altre clausole contrattuali di quella contenente il rinvio al d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063.

Ne consegue l'infondatezza non solo del primo motivo del ricorso, ma anche del secondo e del quarto motivo, che si assumono appunto a presupposto la prevalenza del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, sulle difformi clausole del contratto d'appalto.



Attiene all'interpretazione delle domande delle parti e del lodo, ma non è tuttavia perciò solo inammissibile, il terzo motivo del ricorso, con il quale si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di conseguenza la nullità del lodo.

Non v'è dubbio infatti che l'eccezione di difetto di giurisdizione, per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non pone una questione di merito (Cass., sez. un., 14 giugno 2006, n. 13690, m. 589965, Cass., sez. un., 20 aprile 2006, n. 9162, m. 589665); e che rispetto a tale questione la stessa Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28166, m. 605401).

Tuttavia nel caso in esame sia il collegio arbitrale sia la corte d'appello hanno ritenuto che la domanda proposta dalle imprese appaltatrici fosse di risarcimento dei danni, non di revisione dei prezzi, e che in tali limiti sia stata accolta nel lodo. Né il ministero ricorrente deduce alcuna ragione per cui debba ritenersi che le imprese avessero in realtà richiesto una revisione dei prezzi convenuti nel contratto d'appalto e che in tal senso sia



stata accolta la loro domanda. Sicché il motivo è del tutto generico.

3. Si deve pertanto concludere con una pronuncia di rigetto del ricorso principale, assorbente del ricorso incidentale condizionato.


Considerate le posizioni delle parti, le spese possono essere compensate integralmente.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese.

Roma, 28 aprile 2009

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 13 MAG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

